



CITTA' DI RANDAZZO

Città Metropolitana di Catania

CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO RELATIVO ALLA FORNITURA IN CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI RECUPERO, RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PER LA DURATA DI MESI DODICI DAL 01/01/2024 AL 31.12.2024.

CIG Z7E3DFE462

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la fornitura in convenzione del servizio di recupero, ricovero e mantenimento cani randagi, con le modalità del c.d. "contratto aperto", in relazione alla peculiarità del servizio, che dovrà avvenire a richiesta del I° Settore di Staff Polizia Municipale secondo le esigenze e senza nessun minimo garantito, con un importo massimo annuale di € 30.000,00 (euro trentamila/00) I.V.A. compresa.

Art. 2 - Tipologia del servizio

L'aggiudicataria della gara dovrà garantire il servizio con proprio mezzo idoneo al trasporto degli animali e con proprio personale specializzato, secondo le esigenze di questo Settore.

Il citato servizio si intende a contratto aperto, ed esclusivamente a seguito di formale richiesta del Settore, previo accertamento del Comando di P.M., sia per i tempi che per le modalità e vincola l'aggiudicataria, senza alcun impegno da parte di questa Amministrazione, ad effettuare il servizio richiesto. Le tipologie del servizio ed il loro prezzo a base d'asta sono quelle indicate nell'allegato A redatto secondo le direttive della Regione Siciliana, i prezzi sono comprensivi dell'assistenza sanitaria assicurata con la presenza in loco di un medico veterinario o attraverso un ambulatorio veterinario di riferimento e delle periodiche disinfestazioni per i parassiti esterni degli animali e trattamenti antiparassitari da effettuarsi su indicazione del medico veterinario.

Art. 3 – Requisiti. Organizzazione e Gestione della Struttura

L'aggiudicataria dovrà essere in possesso dei requisiti di cui all'allegato B, ai sensi della L.R. 3 Luglio 2007 n.15 e del D.P.R.S. nr. 7 del 12.01.2007, pena esclusione dalla gara.

La struttura dovrà essere dotata di area sanitaria adibita a zona di isolamento per consentire la custodia, l'osservazione e la cura individuale dei soggetti ospitati o assicurare l'assistenza sanitaria attraverso una struttura veterinaria di riferimento.

Art. 4 - Prezzo

L'ammontare complessivo annuale per il servizio in oggetto, massimo annuo è di € 30.000,00 (euro trentamila/00) incluso I.V.A. al 22% fermo restando che saranno liquidate esclusivamente le prestazioni effettuate su richiesta del I° Settore di Staff Polizia Municipale.

Ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.L.gs 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni sino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 5 - Condizioni

L'aggiudicataria dovrà garantire la pronta reperibilità tutti i giorni compresi domeniche e festivi, nell'intero arco della giornata, entro 4 (quattro) ore dalla chiamata del Comando Polizia Municipale

e dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni date dal Personale dipendente dello stesso Ufficio.

Art. 6 - Condizioni particolari

L'aggiudicataria dovrà trasmettere a questa amministrazione, apposita certificazione redatta da un veterinario iscritto all'albo professionale e/o veterinario dell'U.S.L. competente per territorio, sullo stato di salute degli animali in custodia, periodicamente almeno ogni 3 (tre) mesi.

Dovrà trasmettere tempestivamente comunicazione in merito agli animali deceduti e/o spostati in struttura veterinaria di riferimento.

Art. 7 - Criteri per l'affidamento del servizio

La convenzione sarà stipulata con la ditta e/o associazione che effettuerà l'offerta percentuale con il massimo ribasso sul prezzo delle singole prestazioni a base d'asta, che dovrà essere unica per tutte le tipologie del servizio. Non sono ammesse offerte plurime o alternative, pena l'esclusione della gara.

Art. 8 - Obblighi per l'aggiudicatario

Nel caso di mancata disponibilità o nel caso che il servizio richiesto non risulti conforme, si potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione e l'attivazione delle sanzioni ammesse dalla legge, salvo eventuali responsabilità penali e civili rilevate.

La ditta e/o associazione aggiudicataria sarà invitata a presentare entro giorni 10 dalla data di ricezione della comunicazione di aggiudicazione, la documentazione relativa al possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara.

L'Amministrazione Comunale potrà richiedere agli Enti competenti eventuali certificazioni e/o dichiarazioni per la verifica dei requisiti stessi.

Nel caso di mancata presentazione della documentazione, o nel caso che i requisiti non risultino conformi, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione e l'attivazione delle sanzioni ammesse dalla legge, salvo eventuali responsabilità penali rilevate.

Art. 9 - Effetti dell'aggiudicazione

La gara per quanto indicato in oggetto, verrà effettuata anche in presenza di una sola offerta, a patto che risultino rispettate tutte le condizioni inerenti la gara come sopra specificato.

Art. 10 - Requisiti per la partecipazione alla gara

L'aggiudicataria dovrà essere munita di tutte le autorizzazioni previste per il servizio di cui all'oggetto, ai sensi della L.R. n.3 del 3 Luglio 2000, del Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.7 del 12 Gennaio 2007; i veicoli utilizzati per il trasporto degli animali dovranno essere conformi a quanto previsto dalle norme del Codice della Strada, nonché la struttura dovrà essere munita dei requisiti previsti dall'allegato B del presente capitolato.

Dovrà essere presentata una sola offerta in percentuale di ribasso in relazione all'allegato A del presente capitolato (listino prezzario).

Art. 11 -Durata della convenzione

La convenzione avrà la durata di mesi 12 (dodici) dal 01/01/2024 al 31.12.2024.

Art. 12 -Divieto di subappalto

E' fatto divieto all'azienda e/o associazione aggiudicataria di subappaltare il servizio.

Art. 13 -Cessione del servizio

La ditta e/o associazione aggiudicataria potrà cedere il servizio solo ed esclusivamente con il consenso scritto dell'Amministrazione, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causate all'Amministrazione.

Art. 14 - Obblighi di tracciabilità

La ditta è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e successive modifiche, recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto di cui al presente contratto.

I pagamenti relativi al presente appalto saranno effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale presso uno dei conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, all'uopo accesi dall'impresa e i cui estremi identificativi dovranno essere dalla stessa comunicati nei termini e con le modalità previsti dal comma 7 dell'art. 3 della su citata legge n. 136/2010.

In relazione all'obbligo, stabilito dal comma 5 della su richiamata disposizione normativa, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale di ogni singola transazione riferita al presente appalto dovrà riportare il Codice Identificativo della Gara (CIG): _____

Qualora la ditta non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto di cui al presente contratto, questo si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 e s.m.

Articolo 15 - Dichiarazione di integrità

La ditta si obbliga a: a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc.);

Art. 16 - Comunicazioni

Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate a mezzo PEC, all'indirizzo che dovrà essere comunicato dalla ditta/associazione aggiudicataria.

Art. 17 - Oneri a carico dell'aggiudicatario

Sono a carico della ditta e/o associazione aggiudicataria tutte le spese relative alla stipula del contratto.

Art. 18 - Definizioni delle controversie

Ogni controversia tra l'Amministrazione Comunale e ditta e/o associazione aggiudicataria che non sia stato possibile definire in via amministrativa, sarà definita dall'Autorità Giudiziaria competente.



Il Responsabile del IP Settore di Staff

IL COMANDANTE
(Commissario Gaetano Cullurà)

Per accettazione anche degli allegati A e B e Schema contratto

La Ditta

ALLEGATO A
SPESE DI RECUPERO, MANTENIMENTO E RICOVERO CANI RANDAGI

- Servizio di custodia e mantenimento €. 3,80
- Ricovero sanitario €. 5,00 (per ogni nuovo ingresso per 10 giorni salvo diversa disposizione sanitaria)
- Servizio di recupero €. 70,00 a soggetto
- Recupero con fucile captivo €. 150,00
- Recupero prefestivi/festivi/notturni dopo le ore 20,00 €. 100,00
- Visita e stesura cartella clinica €. 20,00 (per ogni nuovo ingresso)
- Reimissioni o trasferimenti €. 60,00
- Smaltimento carcasse in base alle taglie:
 - €. 20,00 piccola sino a 10 Kg.
 - €. 35,00 media sino a 20 Kg.
 - €. 50,00 grande oltre 30 Kg.
- Intervento sul posto con medico veterinario €. 100,00
- Interventi chirurgici ed esami clinici vari da concordare previa autorizzazione dell'Ente

I prezzi si intendono I.V.A esclusa al 22%.

N.B. SI RIPETE CHE L'OFFERTA DOVRA' ESSERE IN PERCENTUALE UNICA AL RIBASSO E LA CONVENZIONE E' CON LE MODALITA' DEL C.D. " CONTRATTO APERTO" POICHE' DOVRA' AVVENIRE SOLO A SEGUITO DI RICHIESTA DELL'ENTE SENZA NESSUN OBBLIGO DI MINIMO GARANTITO

ALLEGATO B

REQUISITI MINIMI DELLE STRUTTURE DESTINATI AL RICOVERO DEI CANI (Ex L.R. 3 Luglio 2000 n.15 e nel Decreto Presidente della Regione Siciliana nr.7 del 12.01.2007)

- Ubicazione salubre e protetta, agevolmente raggiungibile.
- Box costruiti con materiali atti a soddisfare le esigenze igieniche ed essere facilmente disinfettabili, con pavimento cementato almeno nella zona coperta e adeguata pendenza che deve consentire il deflusso dell'acqua di lavaggio ed essere munito di griglie di scarico e di convogliamento delle acque.
- I box devono avere una zona aperta e una zona coperta per il riposo degli animali, pari ad almeno il 30 per cento della superficie totale del box, dotata di pedana rialzata o di cuccia.
- I box devono essere recintati e costruiti in modo che i cani non si feriscano l'un con l'altro, le maglie della recinzione devono avere luce non superiore a 2 cm.
- Presenza in ogni box di contenitori per l'acqua potabile in numero sufficiente per i cani presenti.
- Il cibo deve essere distribuito in contenitori in acciaio inossidabile, fissi o mobili, lavati quotidianamente;
- La struttura deve avere uno o più recinti dove consentire ai cani di fare quotidianamente del movimento.
- La struttura deve destinare almeno il 5 per cento della capienza a box di isolamento per gli animali affetti da malattie trasmissibili o che necessitano comunque di stare in isolamento.
- I box di isolamento non devono essere contigui con altri box.
- Deve essere prevista una zona destinata ai cuccioli adeguatamente riparata e adeguata alle esigenze degli stessi.
- L'assistenza sanitaria deve essere assicurata con la presenza in loco di un medico veterinario o attraverso un ambulatorio veterinario di riferimento.
- Devono essere effettuate periodiche disinfestazioni per i parassiti esterni degli animali e trattamenti antiparassitari su indicazione del medico veterinario.
- Deve essere presente un armadietto farmaceutico per la tenuta dei farmaci.
- Deve essere garantita giornalmente la pulizia dei box e periodicamente devono essere effettuate le operazioni di disinfezione e disinfestazione degli ambienti

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE STRUTTURE

(Ex L.R. 3 Luglio 2000 n. 15 e nel Decreto Presidente della Regione Siciliana nr.7 del 12.01.2007)

- Nelle strutture per il ricovero e la custodia dei cani randagi devono essere assicurati il rispetto delle garanzie igienico sanitarie e la tutela del benessere degli animali.
- Nelle strutture per il ricovero e la custodia dei cani randagi deve essere garantita l'assistenza veterinaria per effettuare interventi terapeutici, chirurgici, vaccinazioni e soppressioni eutanasiche nei casi e con le modalità previste dalla legge.
- La struttura dell'area sanitaria adibita a zona di isolamento deve consentire la custodia, l'osservazione e la cura individuale dei soggetti ospitati.
- La zona isolamento del rifugio sanitario deve essere progettata e costruita in modo tale da evitare transiti da o verso altre aree funzionali della struttura.
- La zona isolamento del rifugio sanitario deve essere interdetta al personale non sanitario ed al personale di servizio se non limitatamente alle operazioni di pulizia, disinfezione e vettovagliamento. Se il personale addetto alle pulizie è comune con l'area di sconfinamento

del rifugio sanitario esso deve obbligatoriamente prevedere la pulizia della zona isolamento successivamente a quella di tutte le altre aree funzionali. La zona isolamento del rifugio sanitario deve essere intesa come struttura chiusa con ambiente controllato.

- Le spese per l'effettuazione delle prestazioni sanitarie nonché, in genere, per i farmaci, i vaccini e il materiale ambulatoriale sono a carico delle Aziende unità sanitarie locali presso le strutture pubbliche.
- Le spese per interventi chirurgici ed esami clinici vari sono da concordare previa autorizzazione dell'Ente
- Nelle strutture per il ricovero e la custodia dei cani randagi deve essere previsto un regolare orario di apertura giornaliero per favorire l'adozione dei cani, deve inoltre essere permesso l'accesso regolamentato ai responsabili delle associazioni protezionistiche o animaliste riconosciute o iscritte all'albo regionale delle associazioni, per il controllo della gestione delle strutture ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15.
- Le strutture per il ricovero e la custodia dei cani randagi dovranno dotarsi di regolamento di accesso ai non addetti ai servizi